

orientando le strategie processuali in maniera favorevole alle tesi sostenute — da lui — nella causa civile promossa »;

in sostanza il P.G. ha con ciò ipotizzato la sussistenza di un interesse personale del dottor Pititto ad un determinato esito del procedimento penale, a causa del fatto che il dottor Pititto ha ritenuto di tutelare la sua onorabilità rispetto a valutazioni lesive del suo patrimonio morale da parte di persona estranea al processo;

di tal guisa se dovesse passare l'incredibile valutazione espressa ai danni del dottor Pititto dal P.G. di Roma nessun magistrato potrebbe mai querelarsi rispetto a scritti ed azioni diffamatori per non rischiare avocazioni o sostituzioni nei processi di cui fosse titolare;

non si vede come, quale che ne dovesse essere il contenuto, la sentenza che sarà emessa nel processo sulle foibe potrebbe avere influenza in un giudizio civile contro un terzo che ha accusato il dottor Pititto di essere stato, quale p.m., superficiale e inaffidabile oppure uomo di parte;

il procedimento seguito dal dottor Vecchione ed il provvedimento di remissione da lui adottato, così come il provvedimento di accoglimento dell'istanza di sostituzione da parte del dottor Nicosia appaiono non solo fuori del diritto ma anche strumentali alla delegittimazione del dottor Pititto oltre che costituire, di fatto, l'ennesimo ostacolo alla pronuncia della sentenza —:

se il Ministro sia informato dei fatti esposti in premessa e, ove gli stessi risultino veri, se non ritenga opportuno adottare, con la massima tempestività, per un verso le iniziative necessarie per la restituzione del processo al p.m. Pititto e, per altro verso, di attivare le procedure per accertare l'incompatibilità funzionale del dottor Salvatore Vecchione e del dottor Vincenzo Nicosia promuovendo altresì nei loro confronti ogni opportuna azione disciplinare. (3-05825)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nelle scuole secondarie di secondo grado operano circa 14.000 assistenti tecnici molti dei quali in possesso di diploma di istruzione tecnica e professionale o di laurea i quali prestano a tutti gli effetti anche attività didattica in compresenza con il docente della disciplina;

i nuovi profili professionali contrattualmente determinati, l'introduzione in tutti gli ordini di scuola della tecnologia informatica e la riforma dei cicli scolastici configurano una professionalità di riferimento per gli assistenti tecnici che non attiene semplicemente ad un lavoro di assistenza, ma si qualifica come vera e propria attività didattica a sostegno del lavoro degli allievi;

il salto di qualità richiesto alla nostra scuola nell'ambito delle conoscenze e nell'uso delle tecnologie non può prescindere dalla valorizzazione della figura professionale degli assistenti tecnici a partire dal riconoscimento delle mansioni didattiche complementari a quelle tecniche e dalla equiparazione, sotto il profilo economico, al docente diplomato —:

quali iniziative intenda adottare per porre fine alla differenziazione educativo-didattica ed economica tra il personale tecnico di assistenza al lavoro insegnante e gli altri docenti diplomati. (5-07894)

SESTINI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

con delibera del consiglio provinciale dell'11 luglio 1999 la provincia di Arezzo ha richiesto alla sovrintendenza Baaas di Firenze la presenza ad Arezzo della « Chimera » per una mostra nell'anno giubilare;

« La Chimera », un importante bronzo etrusco è il simbolo della città di Arezzo che da secoli si trova nel museo archeologico di Firenze;

appreso da organi di stampa, notizia confermata dal sovrintendente Bottini che « La Chimera » è stata inviata ad Hannover dove campeggia nel padiglione italiano della esposizione universale -:

con quale criterio la sovrintendenza fiorentina abbia preferito inviare il bronzo etrusco in Germania disattendendo la richiesta della provincia di Arezzo;

quali azioni il ministero intenda porre in atto per assolvere comunque alla suddetta richiesta. (5-07895)

FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza emessa in data 8 maggio 2000, e depositata presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza in data 16 maggio 2000, il tribunale civile di Piacenza — sezione unica — dichiarava il consigliere comunale architetto Pietro Tansini incompatibile ex articolo 3, comma 1, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e — per l'effetto — lo dichiarava decaduto dalla carica di consigliere del comune di Piacenza;

con nota 23 maggio 2000, protocollo n. 15961/32 a firma del direttore centrale delle autonomie, il Ministero dell'interno — investito della questione dalla Prefettura di Piacenza con nota n. 626/Gab del 16 maggio 2000 — affermava che la causa in questione verteva in materia di diritto elettorale e, conseguentemente, trovava applicazione quanto disposto dall'articolo 84 del testo unico n. 570/60, in virtù del quale l'esecuzione della sentenza emessa dal tribunale resta sospesa in pendenza di corso in appello, per la proposizione del quale vige il termine di giorni 20;

invero pare all'interrogante che l'evo- cato articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così come modificato dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, si riferi-

sca a quei soli casi in cui il tribunale civile è attributario, ove accolga il ricorso elettorale, dell'eccezionale potere — in deroga al principio generale di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alle- gato E, secondo il quale il giudice ordinario non può operare direttamente sugli atti amministrativi — di correggere il risultato delle elezioni amministrative e di proclamare eletto l'avente diritto, in luogo di colui la cui elezione sia stata riconosciuta illegittima. In altri termini la norma ri- chiamata dal ministero dell'interno pare riguardare solamente i giudizi per que- stioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, provinciale e regionale, e non anche i giudizi — come quello in questione — relativi alla decaduta dalla carica per sopravvenuti impedimenti, in- compatibilità o incapacità;

per quanto specificatamente attiene alle impugnazioni delle sentenze di primo grado in materia di incompatibilità, l'arti- colo 9-bis, comma 6 — introdotto nel sum- menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 570/60 dall'articolo 5 della legge n. 1147/66 — si limita a richiamare i successivi articoli 82/2 e 82/3 (anch'essi introdotti dalla più volte citata legge n. 1147/66) mentre non richiama, in alcun modo, l'articolo 84. Si noti, altresì, che sempre l'articolo 9-bis, comma 7, testual- mente dispone: « La pronuncia della deca- denza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto l'immediata de- cadenza dall'ufficio di sindaco ». Detta norma, introdotta nell'ordinamento ante- riamente all'approvazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, comportava che ogni pronuncia di decaduta del sindaco dalla carica — presupposta e connessa — di con- sigliere comunale producesse la « imme- diata » decaduta « anche » dall'ufficio di sindaco;

ulteriore sostegno alla tesi dell'imme- diata esecutività della sentenza in pre- messa citata viene dal richiamo, operato dal combinato disposto degli articoli 9-bis e 82 del decreto del Presidente della Re- pubblica n. 570/60, alle norme del codice di procedura civile. Invero, il predetto ar-

ticolo 9-bis, comma 5, stabilisce che per i giudizi in materia di decadenza « si osservano le norme di procedura e i termini stabiliti dall'articolo 82 » e l'articolo 82, al comma 7, seconda parte, dispone a sua volta che « nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile ». È fuor di dubbio che, a seguito delle recenti modifiche apportate al codice di procedura civile, le sentenze rese dai tribunali civili in primo grado sono immediatamente eseguibili, anche in pendenza di appello. Né può valere in contrario la riserva « ove non diversamente disposto dalla presente legge » di cui al predetto articolo 82, comma 7, seconda parte: infatti, come più sopra evidenziato, l'unica deroga prevista sul punto dalla legge in questione (quella di cui all'articolo 84, ultimo comma) è applicabile ai soli giudizi per questioni di eleggibilità a consigliere comunale, provinciale e regionale, e non anche al caso di specie;

buon ultima anche la dottrina si è — di recente — espressa nel senso dell'immediata esecutività, pur in pendenza di appello, del tipo di sentenza in questione (E. Maggiora in « Il consigliere comunale » Giuffrè Editore, 1997, pagina 66 — così scrive « Contro la sentenza del tribunale è ammesso ricorso, in secondo grado, alla Corte d'Appello, ai sensi dell'articolo 82/2 del testo unico n. 570/60 ed il ricorso non ha effetto sospensivo della sentenza ») —:

alla luce dei fatti esposti se non ritenga di dovere — al fine di togliere da una situazione di pesante imbarazzo e difficoltà i sindaci o i presidenti del consiglio comunale chiamati per legge, giusto quanto disposto dagli statuti comunali, alla convocazione dell'organo — precisare, anche attraverso l'emanazione di apposita circolare, come debbano gli stessi comportarsi nel caso in cui si verifichi una situazione analoga a quella più sopra prospettata;

se non ritenga, altresì, nel caso in cui si intenda ribadire il contenuto del parere reso dal direttore centrale delle autonomie del ministero dell'interno alla prefettura di

Piacenza, che nelle more della proposizione dell'appello da parte del consigliere dichiarato decaduto, giusta la pronuncia del tribunale civile, il consiglio comunale e gli altri organismi dallo stesso derivanti possano essere regolarmente convocati, ma l'amministratore in questione non possa prendervi parte, tanto — nel caso di sua ostinata e contraria volontà — da rendere legittimo il suo allontanamento dall'aula per il tramite della forza pubblica.

(5-07896)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

PAISSAN. — *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

alle ore 7 di mattina del giorno 9 giugno 2000, a Grosseto, la piccola Martina è stata prelevata con la forza da personale della polizia di Stato e dei servizi sociali della Asl di Grosseto, dalla casa della famiglia composta da Raffaella Ferraro, Renato Rossi e dal loro figlio minore, alla quale era stata data in affidamento, nel corso di un'operazione di polizia preparata fin dalla sera precedente con appostamenti e con grande dispiego di mezzi arrivando fino a bloccare il traffico della strada di accesso all'abitazione;

il prelevamento coatto della bambina è stato disposto in seguito a decreto di allontanamento dal suddetto nucleo familiare da parte del tribunale dei minori di Firenze che nel contempo la destinava all'istituto degli Innocenti di Firenze;

durante il trasferimento da Grosseto a Firenze la madre affidataria della piccola Martina Raffaella Ferraro ha potuto accompagnare la bambina solo per un tratto di percorso e poi, prima dell'ingresso nell'istituto, le due sono state separate impedendo così alla stessa Ferraro di favorire un ingresso quanto più possibile naturale nell'istituto suddetto;